

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1957

(60<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PANNULLO

INDI

del Presidente MAGLIANO

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi notarili » (1962) (D'iniziativa dei deputati Amatucci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. . . . .	751, 755, 756
AZARA . . . . .	754
CEMMI, <i>relatore</i> . . . . .	751, 755
DE PIETRO . . . . .	754
GAVINA . . . . .	755
MONNI . . . . .	754
ROMANO . . . . .	754
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	755
ZELIOLI LANZINI . . . . .	755

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Cornaggia Medici, De Pietro, Franza, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Pannullo, Pelizzo, Romano Antonio e Zelioli Lanzini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pellegrini è sostituito dal senatore Farina.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

CEMMI, f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Amatucci ed altri: « Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi notarili » (1962) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Amatucci ed altri: « Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi notarili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CEMMI, *relatore*. Onorevoli Colleghi, la proposta di legge che ci sta dinanzi costituisce un perfezionamento della legge fondamentale sull'ordinamento degli archivi notarili, n. 629, del 17 maggio 1952: perfezionamento suggerito dall'esperienza, anche in relazione alla autonomia di ordinamento e di gestione finanziaria della amministrazione degli archivi notarili. L'articolo 1 della citata legge prescrive infatti che la detta Amministrazione dipende gerarchicamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati. (Gli archivi traggono le loro fonti di finanziamento da una

quota di onorari pagata dai notai per ogni loro atto, da proventi per rilascio di copie, per pubblicazione di testamenti e da altri introiti minori).

All'articolo 2 della legge n. 629 si precisa che gli archivi notarili si distinguono in « distrettuali » e « superiori ». Da questa dizione poteva nascere il dubbio che gli archivi notarili « mandamentali » e « comunali » fossero soppressi; ciò che non è. Per ovviare a questa incertezza, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si propone un comma aggiuntivo all'articolo 2 della legge fondamentale, specificante che nulla è innovato per gli archivi notarili mandamentali. In armonia poi con la norma secondo la quale tutti gli atti anteriori al secolo devono essere versati agli Archivi di Stato (dipendenti dal Ministero degli interni, anziché da quello di grazia e giustizia) si propone (articolo 2 del disegno di legge) un comma aggiuntivo all'articolo 3 della legge n. 629, secondo il quale, mentre si riconosce implicitamente il diritto alla esistenza per gli archivi notarili comunali, si precisa che essi passano alle dipendenze degli Archivi di Stato. Si noti che gli atti conservati negli archivi comunali sono sempre di data antichissima. Con l'articolo 4 del disegno di legge, in relazione anche alla massa di lavoro sempre crescente e che aumenterà (sempre che il provvedimento diventi legge) in correlazione ai nuovi compiti ispettivi che si vogliono affidare agli Archivi, viene istituito un nuovo Ufficio ispettivo a Bologna; e, di conseguenza, viene ad essere variata la tabella A, allegata alla legge n. 629, che determina le sedi e le circoscrizioni di competenza degli Uffici ispettivi.

Le funzioni degli ispettori sono fissate dall'articolo 5 della legge n. 629 e consistono nelle ispezioni ordinarie (biennali) e straordinarie agli archivi notarili, secondo le disposizioni del Ministero. L'articolo 4 del disegno di legge in esame estende la competenza degli ispettori, attribuendo loro, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le ispezioni biennali agli atti, registri e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati. Attualmente queste ispezioni, secondo la legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 (articolo 129)

e il regolamento relativo, 10 settembre 1914, n. 1636, articolo 256 (dei quali articoli si chiede ora, naturalmente, l'abrogazione) sono affidate ad un Ispettore superiore del Ministero di grazia e giustizia o anche ad un funzionario della Magistratura giudicante o del Pubblico ministero delegato dal Presidente della Corte di appello.

Non ho nulla da eccepire nel merito, in quanto questa norma costituisce una accentuazione del naturale, stretto legame tra ordinamento notarile e ordinamento degli archivi notarili. È però ora in preparazione la riforma generale della legge notarile del 1913 e può sembrare opportuno non innovare in questa specifica materia, attendendosi la detta riforma, che potrebbe anche dettare norme diverse da quella proposta.

Comunque, rendendomi conto delle premure per una sollecita approvazione del provvedimento in esame, personalmente non intendo proporre la soppressione dell'articolo in esame.

Una innovazione importante alle norme vigenti (articolo 8 della legge n. 629) apporta l'articolo 5 del disegno di legge, secondo il quale all'Ufficio centrale degli archivi notarili è preposto non più un magistrato di Corte d'appello, ma un Ispettore generale, che dipenderà direttamente dal Direttore generale degli affari civili. È una norma che costituisce un doveroso riconoscimento del prestigio cui ha diritto la categoria e che vale ad armonizzare sempre più l'ordinamento degli archivi notarili in coerenza con l'autonomia della loro gestione.

Il medesimo articolo 5 del disegno di legge, per sopperire alle nuove crescenti necessità, stabilisce un aumento di sei unità nel personale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili.

La legge n. 629 fissa delle tasse per l'ammissione ai vari concorsi ai posti di ruolo negli archivi notarili, tasse che vengono versate alla Amministrazione, senza specificazione circa la loro destinazione. Con l'articolo 6 del disegno di legge si dispone che il gettito di queste tasse si devolva quale contributo delle spese di concorso. Anche questa è una disposizione in logica armonia con l'autonomia finanziaria della gestione degli archivi notarili.

Con l'articolo 7 del disegno di legge si introduce un'altra innovazione importante all'attuale ordinamento. È noto che, a sensi degli articoli 44, 45 e 46 della legge notarile (modificati dal regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), possono o debbono, secondo i casi, essere nominati dei cosiddetti coadiutori al notaio temporaneamente impedito di esercitare le sue funzioni, per malattia, assenza, servizio militare, interdizione temporanea, provvedimento disciplinare. I coadiutori esercitano, secondo i casi, o tutte o soltanto alcuna delle funzioni del collega « coadiuvato ».

L'articolo 7 del disegno di legge dispone che gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili, che abbiano conseguito l'idoneità per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo il collocamento a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore.

Si tratta di un riconoscimento doveroso di una, mi sembra, indiscutibile idoneità per questo incarico.

I conservatori esercitano già alcune funzioni proprie dei notai (pubblicazione di testamenti, rilascio di copie ed estratti); esercitano altresì funzioni ispettive sui notai e la legge impone particolari requisiti per i concorsi a tali posti; e i concorsi vertono su tutta la legislazione che ha attinenza alla funzione notarile. Debbono quindi conoscere la legislazione notarile almeno quanto i notai in esercizio.

Il riconoscere quindi agli idonei alla qualifica di conservatore superiore il diritto ad essere scelti come coadiutori, sembra cosa del tutto equa e giustificata.

L'articolo 8 del disegno di legge fissa delle particolari condizioni di favore per gli incaricati di lavori d'ordine, di pulizia e di custodia che abbiano prestato lodevole servizio per 5 anni negli archivi notarili e che domandino di essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti. L'articolo 9, per la prima applicazione della legge proposta, stabilisce, per i concorsi norme intese a favorire coloro che già sono in servizio negli archivi notarili. Tutte le proposte facilitazioni sono poi come di consueto, accentuate a favore degli ex combattenti, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate.

Sono disposizioni rispondenti a criteri di equità, già adottate in altri provvedimenti legislativi, e sulla cui accettabilità sembra al relatore che non possano sorgere dubbi.

L'articolo 10 detta una disposizione per l'inquadramento degli idonei, che potranno essere collocati in ruolo, anche in soprannumero, per essere assorbiti nei posti che si renderanno successivamente vacanti.

Qualche perplessità può far nascere l'articolo 11 del disegno di legge, secondo il quale, fatte salve le preferenze stabilite dalle norme in vigore, a parità di condizioni, nei concorsi devono essere preferiti i figli dei dipendenti dagli archivi notarili, anche se pensionati.

E' un criterio già adottato, almeno in via discrezionale, per altri concorsi. Dati questi precedenti e la ristrettezza del suo ambito di applicazione, ritengo che si possa approvare l'articolo proposto.

Segue poi l'articolo 12, che sostituisce le tabelle A, B e C allegate alla legge n. 629.

Su questo disegno di legge sono stati chiesti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione. Mentre la prima ha lasciato trascorrere il termine regolamentare per la comunicazione delle sue conclusioni, la Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere, consigliando un ulteriore esame del provvedimento, dal lato finanziario, perchè in esso non si precisano gli oneri derivanti dalle varie disposizioni, né la relativa copertura. Lo stesso parere consiglia poi una riduzione di posti nelle qualifiche iniziali, per compensare l'onere derivante dallo aumento di posti di ispettore generale e di conservatore capo. Esprime poi una notevole perplessità circa il proposto impiego del gettito delle tasse di concorso.

Come ha già fatto rilevare l'onorevole Sottosegretario, si tratta qui non della Amministrazione dello Stato ma di una Amministrazione finanziariamente autonoma, per la quale le legittime preoccupazioni circa la copertura di cui all'articolo 81 della Costituzione, non debbono prospettarsi.

Concludendo, il relatore ha l'onore di proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

## Presidenza del Presidente MAGLIANO

AZARA. Mi sembra che la relazione che ha fatto il collega Cemmi sia circostanziata, precisa, esauriente in tutte le sue parti e che il progetto di legge nel suo insieme meriti di essere accolto.

Potrebbe prospettarsi l'opportunità di qualche emendamento; ma, secondo me, non vale la pena di ritardare l'ulteriore corso del disegno di legge, che ha una notevole utilità.

MONNI. Desidero segnalare che gli Archivi notarili distrettuali, come risulta dalla tabella B allegata al presente disegno di legge, sono in Sardegna soltanto 3 in confronto ai 14 della Sicilia, e che Nuoro, nonostante sia capoluogo di provincia e lontano da tutti gli altri centri, è escluso. Eppure la superficie della Sardegna è pari a quella della Sicilia.

E' grave che si lasci immutato tale stato di cose. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di prendere nella dovuta considerazione siffatta situazione, che genera gravi difficoltà e gravi disagi. E' certo che si tratta di uno stato di inferiorità che non può essere ulteriormente tollerato.

Di fronte alla proposta del senatore Azara perchè questo disegno di legge approvato alla Camera dei deputati non sia ulteriormente ritardato, mi trovo veramente imbarazzato, ma d'altra parte non posso non fare il mio dovere segnalando questa grave lacuna ed ingiustizia.

Si parla tanto di decentramento e viceversa proprio un capoluogo di provincia si trova in una condizione di assoluta inferiorità e di difficoltà gravissime. Ora, come rimediare? È possibile un rimedio anche se noi approvassimo oggi questo disegno di legge? Si potrà domani supplire con un provvedimento diverso? Se così non fosse, si dovrà modificare questo testo nel senso accennato, e allora si potrebbe riesaminare anche l'articolo 11, che è impreciso e può dar luogo a conseguenze che non possono essere giustificate.

DE PIETRO. La legge notarile tratta una materia estremamente delicata. E' fuori dubbio che bisogna affrettare l'approvazione di questo disegno di legge.

Non ho nulla da osservare in ordine all'articolo 7, il quale stabilisce che gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili, che abbiano conseguito l'idoneità negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare funzioni di coadiutore. Questa disposizione non è semplicemente da considerare come un favore a coloro che abbiano prestato servizio nell'amministrazione, ma come l'attuazione di un provvedimento che assicura, per le funzioni di coadiutore, una capacità notevole, superiore a quella di coloro che potrebbero esservi chiamati senza avere già esercitato queste funzioni.

Ma per quanto riguarda l'articolo 11, senza volere ostacolare in alcun modo la sua approvazione, vorrei manifestare una mia riserva: perchè altra è la condizione che si fa ad un funzionario che abbia prestato per lunghi anni servizio e conseguito l'idoneità negli esami di concorso alla qualifica di conservatore superiore ed al quale si attribuiscono funzioni di coadiutore, ed altra è la condizione di coloro che partecipano al concorso per l'ammissione nei ruoli del personale degli Archivi notarili. Per questi ultimi, bisogna riconoscere che il concorso deve basarsi su una parità di condizioni per tutti coloro che affrontano la prova per dimostrare la propria capacità. Si tratta indubbiamente di una posizione di favore che si determina per una data categoria di persone, che non hanno nulla a che fare con il servizio prestato nella funzione. Si tratta di favorire i figli di coloro che, anche se collocati a riposo, abbiano prestato servizio presso gli Archivi notarili. Ora, questa disposizione non è giusta, in quanto viene a ledere la parità in cui si devono trovare tutti coloro che partecipano ad un concorso per l'esercizio di una pubblica funzione.

Esprimo questa riserva in omaggio ad un principio dal quale non intendo deflettere e perchè la mia coscienza mi obbliga a dichiarare apertamente le mie opinioni.

ROMANO. Il rilievo fatto dal senatore De Pietro in merito all'articolo 11 è esatto, ma bisogna tener conto che un analogo criterio è già

adottato per altri concorsi e che, in questi casi, si crea quasi una specie di affetto della famiglia verso l'amministrazione.

GAVINA. Il disegno di legge è necessario ed urgente. Quindi, per una questione di opportunità pratica, se i rilievi fatti non sono tali da incidere sulla funzionalità della nuova legge, sarei d'avviso di trascurare i particolari, perchè non vale la pena di rimandare il disegno di legge alla Camera con il rischio che vi rimanga e cada con la fine della legislatura. Sarei d'avviso di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

ZELIOLI LANZINI. La Commissione dovrebbe valutare il parere che è stato espresso dalla Commissione finanze e tesoro, che è un parere negativo. La Commissione finanze e tesoro ha rilevato che non sono previsti i mezzi di copertura.

PRESIDENTE. Il senatore Cemmi ha chiarito tale problema nella sua relazione: si tratta di una Amministrazione finanziariamente autonoma, per la quale non debbono prospettarsi preoccupazioni di copertura.

CEMMI, *relatore*. Vorrei rispondere brevemente alle osservazioni fatte.

Sul primo rilievo, che riguarda la stranezza dell'attribuzione di una posizione di favore ai figli dei dipendenti degli Archivi notarili, nei concorsi per l'ammissione nei ruoli di questo personale, debbo confermare che tale disposizione ha suscitato in me qualche perplessità, ma, come ha ricordato il collega Romano, questo è un criterio che si usa anche in altri concorsi e che, per esempio, nel caso dei notai trova anche giustificazioni più profonde.

È da porre in rilievo però lo scarso ambito di applicazione. Pregherei quindi la Commissione di voler superare questa difficoltà.

Per quanto riguarda la segnalazione del collega Monni, circa le notevoli difficoltà della Sardegna, debbo fare osservare che non è questo il momento di discuterne, in quanto tali rilievi si riferiscono alla legge notarile, la quale prescrive, perchè possa essere istituito un archivio notarile distrettuale, non meno di 15

sedi di notaio. Inoltre la stessa legge dice che qualsiasi modificazione territoriale nella sede dei tribunali produce analoga modificazione nell'organizzazione degli archivi notarili.

Non conosco obiettivamente la situazione di Nuoro, ma ritengo che questo capoluogo di provincia sia stato escluso perchè non ha, nell'area sua circoscrizione, 15 sedi di notaio.

Pertanto, o si dimostra che Nuoro ha almeno 15 sedi notarili, o si riforma la legge notarile riducendo tale numero. Solo così si potrà istituire anche a Nuoro l'archivio distrettuale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei fare soltanto alcune brevissime osservazioni.

Come il relatore ha detto con molta chiarezza, e come è stato osservato alla Camera, il progetto di legge comprende tre tipi di innovazioni. Anzitutto l'innovazione che riguarda la riorganizzazione degli uffici al Ministero, desiderandosi sottrarre magistrati e cancellieri a questo settore per impiegarli altrove, tutelando nel contempo il prestigio della categoria dei dirigenti degli archivi notarili.

Un secondo tipo di provvedimenti attiene ad una migliore efficienza di questi uffici, con la istituzione dell'ufficio ispettivo di Bologna (di conseguenza viene ad essere variata la tabella A annessa alla legge n. 629) e con l'aumento di un posto di conservatore capo.

L'ultima serie di provvedimenti attiene ad un problema esclusivamente umano, e riguarda la sistemazione in questo settore di alcune categorie di persone, fra cui gli incaricati dei lavori d'ordine e di pulizia e custodia dei locali, per i quali si prevede un inserimento nei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

Per quanto riguarda l'articolo 11, dirò che ho per questo articolo le stesse simpatie che ha mostrato il senatore De Pietro. Non mi sono però opposto, perchè ho ritenuto e ritengo con esattezza che il problema, interpretando l'articolo 11, si riduca a pressochè nulla, in quanto si fanno salve tutte le preferenze già stabilite dalle disposizioni in vigore. Il titolo di preferenza per i figli dei dipendenti degli Archivi notarili viene in gioco solo quando si

tratta di condizioni di assoluta parità. Oggi, a condizioni di parità, prevale l'età, prevale la precedenza alfabetica, ecc. Tutti criteri, come si vede, ancor meno fondati. La preferenza si riduce quindi al minimo per coloro che, avendo il padre, o avendolo avuto, in questa Amministrazione possono mantenere una certa tradizione morale familiare. Mi pare che ciò non possa in modo assoluto danneggiare chiechessia. Pertanto non mi oppongo, anche se non sono, come principio, favorevole a questa impostazione.

Per la parte finanziaria, dirò che forse il parere della Commissione finanze e tesoro non si sarebbe neppure dovuto chiedere, in quanto il bilancio dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili è da vari esercizi finanziari largamente attivo.

Un'ultima osservazione per quanto riguarda la richiesta del senatore Monni: come è stato rilevato dal relatore, non si tratta che di modificare la legge notarile. Riferirò comunque al riguardo al senatore Monni, nel giro di pochissimi giorni, quale è la situazione pratica, dichiarando che se la procedura da esperire per dare anche a Nuoro l'Archivio distrettuale fosse puramente amministrativa, essa si potrà iniziare in qualsiasi momento. Se fosse invece procedura legislativa, ritengo che il Governo possa dare via libera ad una proposta d'iniziativa parlamentare, dato che se si dovesse aspettare la riforma organica della legge notarile passerebbe ancora molto tempo.

Il Governo è quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi notarili mandamentali ».

(È approvato).

#### Art. 2.

All'articolo 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« Gli archivi notarili comunali passano alle dipendenze degli Archivi di Stato ».

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, numero 629, è sostituito dal seguente:

« Presso gli Archivi notarili superiori di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge ».

(È approvato).

#### Art. 4.

Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono aggiunti i seguenti:

« Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei Presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall'articolo 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'articolo 129, n. 2, suindicato e quelle dell'articolo 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636 ».

La presente norma trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge.

(È approvato).

## Art. 5.

L'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, numero 629, è sostituito dal seguente:

« Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia un ispettore generale, preposto all'Ufficio, e ventiquattro impiegati appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali non oltre sei della carriera direttiva, sei della carriera di concetto, dieci della carriera esecutiva e due di quella ausiliaria.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia ».

(È approvato).

## Art. 6.

All'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« L'importo di dette tasse è devoluto quale contributo alle spese di concorso ».

(È approvato).

## Art. 7.

Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito la idoneità negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

(È approvato).

## Art. 8.

Gli incaricati dei lavori di ordine e di pulizia e custodia dei locali, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 528, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato per al-

meno cinque anni lodevole opera negli Archivi notarili e siano forniti di tutti i requisiti prescritti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo organico delle carriere esecutiva ed ausiliaria, ad eccezione del limite massimo di età, possono, a loro domanda, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

La durata della prestazione d'opera di cui al precedente comma è ridotta a tre anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Le domande per il collocamento nei predetti ruoli debbono, a pena di decadenza, pervenire all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## Art. 9.

Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera direttiva, è riservato agli impiegati dei ruoli ordinari degli Archivi notarili forniti della laurea in giurisprudenza;

b) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera di concetto, è riservato agli impiegati della carriera esecutiva degli Archivi notarili che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo lodevole servizio e che siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera esecutiva, è riservato a coloro che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio negli Archivi notarili in qualità di privati incaricati dei lavori di copiatura, ai sensi del-

l'articolo 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, e che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

A tale concorso possono anche partecipare gli impiegati della carriera ausiliaria degli Archivi notarili, che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio nel ruolo di appartenenza, purchè forniti del titolo di studio come sopra prescritto;

d) il primo concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario è riservato a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di effettivo lodevole servizio come incaricati della pulizia e custodia degli Archivi notarili e che abbiano compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.

Il servizio precedentemente prestato in qualità di incaricato della pulizia e custodia verrà a tutti gli effetti calcolato per metà come servizio di ruolo ordinario della carriera ausiliaria;

e) per la partecipazione ai suddetti concorsi si prescinde dal limite massimo di età e da eventuali esclusioni dipendenti da mancato conseguimento di idoneità in precedenti esami;

f) la durata del servizio di cui ai precedenti commi è ridotta di un anno per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

(È approvato).

#### Art. 10.

Coloro che conseguiranno la idoneità negli esami di concorso previsti dal precedente articolo, saranno collocati, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere corrispondenti, con la qualifica iniziale rispettiva, per essere assorbiti nei posti che si renderanno successivamente vacanti.

(È approvato).

#### Art. 11.

Nei concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale degli Archivi notarili, salvo le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore, ed

a parità di condizioni, i figli dei dipendenti degli Archivi notarili, anche se pensionati, avranno titolo di preferenza sugli altri concorrenti.

(È approvato).

#### Art. 12.

Le tabelle A, B e C annesse alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

#### TABELLA A.

##### SEDI

#### E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

*Milano*: Archivi notarili superiori di Torino, Milano e Genova ed archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre archivi superiori, come dalla tabella B;

*Bologna*: Archivi notarili superiori di Venezia e Bologna ed archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti due archivi superiori, come dalla tabella B;

*Roma*: Archivi notarili superiori di Firenze e di Roma ed archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti due archivi superiori, come dalla tabella B;

*Napoli*: Archivi notarili superiori di Bari, Napoli e Cagliari e archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre archivi superiori, come dalla tabella B;

*Palermo*: Archivi notarili superiori di Catanzaro, Catania e Palermo e archivi notarili distrettuali compresi nella circoscrizione dei predetti tre archivi superiori, come dalla tabella B.

#### TABELLA B.

##### SEDI

#### E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI ARCHIVI NOTARILI SUPERIORI

*Torino*: Alessandria, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania;

*Genova*: Massa, San Remo, Savona, La Spezia;



*Milano*: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio;

*Venezia*: Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza;

*Bologna*: Ancona, Ascoli Piceno, Ferrara, Forlì, Macerata, Modena, Parma, Piacenza, Pesaro, Ravenna, Reggio Emilia;

*Firenze*: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Siena;

*Roma*: Cassino, Chieti, Frosinone, Lanciano, L'Aquila, Latina, Perugia, Rieti, Sulmona, Teramo, Terni, Viterbo;

*Napoli*: Avellino, Benevento, Campobasso, Lagonegro, Matera, Melfi, Potenza, Salerno, Santa Maria C.V.;

*Bari*: Foggia, Lecce, Lucera, Taranto, Trani;

*Cagliari*: Oristano, Sassari;

*Catanzaro*: Castrovillari, Cosenza, Locri, Nicastro, Palmi, Reggio Calabria e Vibo Valentia;

*Palermo*: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Nicosia, Sciacca, Termini Imerese, Trapani;

*Casania*: Caltagirone, Messina, Patti, Ragusa (Modica), Siracusa.

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE  
DEGLI ARCHIVI NOTARILI

*Carriera del personale direttivo*

Ispettori generali . . . . .	6
Conservatori capi . . . . .	14
Conservatori superiori . . . . .	22
Primi conservatori . . . . .	26
Conservatori	} . . . . . 70
Vice conservatori	

*Carriera del personale di concetto*

Ragionieri principali . . . . .	3
Primi ragionieri . . . . .	6
Ragionieri . . . . .	12
Ragionieri aggiunti	} . . . . . 14
Vice ragionieri . . . . .	
	35

*Carriera del personale esecutivo*

Aiutanti capi . . . . .	5
Aiutanti principali . . . . .	25
Primi aiutanti . . . . .	54
Aiutanti di 1ª classe . . . . .	80
Aiutanti di 2ª classe	} . . . . . 140
Aiutanti aggiunti	
	304

*Carriera del personale ausiliario*

Uscieri capi . . . . .	14
Inservienti	} . . . . . 109
Uscieri	
	123

Totale generale . . . . . 600

(Sono approvati l'articolo 12 e le tabelle)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari